

DECISIONE (UE) 2020/1502 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2020

che stabilisce le norme interne riguardanti la comunicazione di informazioni agli interessati e la limitazione di alcuni loro diritti nel contesto del trattamento dei dati personali da parte della Commissione nell'ambito del meccanismo di cooperazione istituito dal regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ ha istituito un meccanismo di cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri sugli investimenti esteri diretti. Tale meccanismo si basa su uno scambio di informazioni che possono comprendere dati personali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. La finalità del meccanismo di cooperazione è consentire a ciascuno Stato membro di esaminare se un investimento estero diretto in un altro Stato membro possa incidere sulla sua sicurezza o sul suo ordine pubblico e alla Commissione di esaminare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più di uno Stato membro.
- (2) Le categorie di dati personali trattati dalla Commissione ai fini del controllo degli investimenti esteri diretti da parte degli Stati membri e per garantire l'efficacia del meccanismo di cooperazione istituito dal regolamento (UE) 2019/452 comprendono dati identificativi e di contatto, dati professionali e dati attinenti agli investimenti esteri diretti.
- (3) I dati personali saranno conservati dai servizi della Commissione incaricati dell'attività di controllo finché sarà necessario ai fini del controllo degli investimenti esteri diretti da parte degli Stati membri e per garantire il funzionamento del meccanismo di cooperazione e saranno conservati in un ambiente elettronico sicuro per prevenire la consultazione illecita o il trasferimento dei dati a persone esterne alla Commissione ⁽³⁾.
- (4) Nello svolgimento dei suoi compiti la Commissione è tenuta a rispettare i diritti delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati di carattere personale riconosciuti dall'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché i diritti previsti dal regolamento (UE) 2018/1725. Al tempo stesso la Commissione deve rispettare le rigorose norme di riservatezza di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/452.
- (5) In determinate circostanze è necessario conciliare i diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 con l'esigenza di efficacia del meccanismo di cooperazione nonché con il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di altri interessati. A tal fine l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 dà alla Commissione la possibilità di limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 17 e degli articoli 19, 20 e 35 dello stesso regolamento, nonché del principio di trasparenza di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 17 e agli articoli 19 e 20 di tale regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (GU L 79 I del 21.3.2019, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁽³⁾ La conservazione dei fascicoli presso la Commissione è disciplinata dall'elenco comune di conservazione a livello della Commissione [SEC (2019) 900]. Il periodo di conservazione sarà definito nelle registrazioni relative alla protezione dei dati per questo particolare trattamento.

